***C O M U N E D I I T R I***



***Provincia di Latina***

**NUOVO REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI DEL DEMANIO DI ITRI**

**TITOLO I**

**Finalità, ambito di applicazione e norme generali**

**Art.1**

**Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio degli usi civici sui terreni costituenti il patrimonio collettivo dei cittadini e ricadenti nel comprensorio assestamentale del Comune di Itri, ai sensi della legge 16 giugno1927, n. 1766, e del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

2. Il presente titolo è redatto ai fini di una corretta utilizzazione delle risorse pascoliva e forestale nell’esercizio dell’uso civico di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali e, in particolare, la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2002, n. 39, recante “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e il suo regolamento di attuazione 18 aprile 2005, n. 7.

3. Il Comune di Itri con il presente regolamento intende perseguire la salvaguardia delle risorse ambientali e paesaggistiche, la tutela dell’integrità del demanio, la tutela e il recupero della biodiversità agraria di cui alla legge regionale n. 15/2000, il recupero delle lavorazioni e dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali dell’8 settembre 1999, n. 350, la tutela dell’assetto del territorio e la promozione di attività economiche sostenibili legate alla valorizzazione e alla fruizione delle risorse naturali. Intende, altresì, garantire, attraverso la razionalizzazione delle risorse di proprietà comunale, eguali condizioni di accesso a tutti i cittadini residenti aventi diritto.

4. Il presente regolamento fa salve le indicazioni gestionali relative ai pascoli, presenti nel Piano di utilizzazione pascoliva del Comune di Itri; in caso di contrasto tra le disposizioni del predetto Piano e quelle del presente regolamento, prevalgono queste ultime.

**Art.2**

**Ambito di applicazione e aventi diritto**

1. Le disposizioni del presente regolamento, si applicano alle proprietà comunali gravate da uso civico.

2. Il presente regolamento si applica ai terreni ricadenti nel territorio oggetto del Piano di Assestamento e

Gestione Forestale del Comune di Itri il quale risulta interamente gravato dall’uso civico.

3. All'esercizio degli usi civici sul territorio del Comune di Itri hanno diritto i cittadini maggiorenni residenti nel comune di Itri nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, dalle leggi regionali, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Regolamento.

3.1 E’ considerato cittadino residente, ai fini del godimento degli usi civici, colui che ha la residenza nel Comune di Itri al momento della presentazione della domanda;

3.2 La perdita della residenza ne comporta la decadenza;

4. Gli usi civici sono diritti spettanti ad una collettività territorialmente ben delimitata e consistono in varie forme di godimento. Essi si distinguono in 2 categorie principali:

a) ESSENZIALI, cioè riconosciuti “*uti singuli*” necessari ai bisogni della vita dell’utente ovvero necessari al sostentamento proprio e della sua famiglia e che riguardano lo stretto uso personale degli aventi diritto, quali, i diritti di pascolo, di abbeverati per il bestiame, di raccolta legna per il riscaldamento;

b) UTILI, cioè quelli che assicurano il diritto della comunità sia “*uti cives*” che “*uti singuli*” di servirsi del demanio civico in modo da ricavarne utilità che eccedono quelle derivanti dagli usi civici essenziali; comprendono l’utilizzazione diretta o indiretta del demanio civico per attività di industria, commercio e produttivo in genere, finalizzata ad una valorizzazione complessiva dei beni civici, tale da produrre redditi da riutilizzarsi a favore della collettività.

5. Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, come definito all’art. 10 del presente Regolamento.

**Art.3**

**Iniziative di valorizzazione dei terreni demaniali**

1. Il Comune di Itri, ai fini dell’esercizio degli usi civici, attiva ogni utile iniziativa per la valorizzazione dei terreni comunali facenti parte del demanio comunale mediante l’attuazione di piani di miglioramento e di progetti di sviluppo per attività produttive, anche attraverso, ove possibile e nell’interesse pubblico, forme di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, nonché mediante la destinazione degli introiti derivanti dalle fida pascoli alla realizzazione di opere strutturali, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sui terreni comunali ai fini del miglioramento fondiario, previo accantonamento in apposito capitolo di spesa del bilancio comunale.

2. Al fine di promuovere la salvaguardia delle risorse ambientali, la gestione razionale del demanio comunale, la fruizione turistica dell’ambiente mediante la creazione di economie locali basate sulla valorizzazione delle risorse locali, il Comune può individuare aree con particolari valenze turistiche e ambientali e può affidarne la gestione, secondo apposita convenzione, a organismi privati, con preferenze verso forme associative locali, che presentino validi progetti d’impresa finalizzati anche alla promozione turistica, all’educazione ambientale, alla valorizzazione delle produzioni forestali, zootecniche e faunistiche, alla tutela dell’ambiente ed alla salvaguardia di flora e fauna.

3. All’atto dell’approvazione dei singoli progetti il Comune indica sia il periodo di tempo durante il quale rimane sospeso o modificato l’esercizio del diritto di uso civico senza limiti ostativi sia le restanti aree demaniali ove poter esercitare tale diritto “*uti singuli*”, rispettando il solo limite dell’approvvigionamento familiare, in conformità all’art. 1021 c.c.. Nelle aree interessate da interventi di ricostituzione vegetazionale e difesa del suolo rimangono parimenti sospesi gli usi civici fino a quando le aree stesse non vengano svincolate dal Comune, tenuto conto del parere tecnico dei compenti uffici.

**Art.4**

**I diritti di uso civico**

1.I diritti di uso civico che si possono esercitare sui terreni di cui al precedente art. 2 sono:

a) il pascolo;

b) la raccolta di legnatico;

c) raccolta di prodotti del sottobosco (funghi, more, asparagi, tartufi, lumache, ecc.);

d) l’uso delle acque per l’abbeveraggio del bestiame.

**Art.5**

**Uso familiare dei prodotti**

1.Tutti i prodotti ottenuti sulla base del diritto dell’uso civico di cui alle lettere a), b) e c) e d) del precedente art. 4 sono strettamente riservati all’uso familiare, ne risulta pertanto assolutamente vietata ogni forma di commercializzazione.

**Art.6**

**Sospensione temporanea degli usi civici**

1. Il Comune, per motivi di salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali, con specifica ordinanza del Sindaco e previo parere dell’autorità forestale competente, può disporre, in particolari circostanze, il divieto all’esercizio del diritto di godimento di uso civico per periodi definiti su specifici terreni demaniali.

**TITOLO II**

**Tutela Ambientale**

**Art.7**

**Transito di mezzi**

1. È vietato il transito di mezzi agricoli, di autovetture, di ciclomotori ed ogni altro veicolo (es. per praticare motocross) al di fuori della viabilità ordinaria e delle piste forestali, senza autorizzazione preventiva da parte degli organi comunali competenti ai sensi della normativa vigente in materia.

**Art.8**

**Danni a flora e fauna**

1. Al fine di salvaguardare la tutela dell’ambiente e la conservazione della biodiversità è severamente vietato arrecare danno ad ogni genere di flora e fauna: danneggiare e asportare la flora protetta, arrecare danneggiamento alla fauna protetta, scavare e trasportare terreno.

**TITOLO III**

**Esercizio del pascolo**

**Art.9**

**Ambito di applicazione e finalità**

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e dell’Unione europea, disciplina l’uso civico del pascolosui terreni del demanio comunale con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo, al fine di garantire il diritto di pascolamento nel rispetto:

* della tutela ambientale e del paesaggio;
* della tutela dell’integrità del demanio;
* della tutela e del recupero della biodiversità agraria di cui alla Legge Regionale 1° marzo 2000 n.

15;

* del recupero delle lavorazioni e dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al Decreto del

Ministro per le politiche agricole e forestali dell’8 settembre 1999, n 350.

2. La fruizione delle risorse pascolivedelle terre del demanio comunale viene effettuata, secondo i criteri recati dal presente regolamento, conformemente all’interesse dell’Ente di preservare gli habitat da fenomeni di frammentazione o di degrado.

**Art.10**

**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

***Nucleo familiare***: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o coabitanti che siano titolari del diritto di uso civico ai sensi dell’art.2 del presente Regolamento. Un nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona;

***Uso civico****:* è un dirittoreale di godimento (pascolo, legnatico, raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra, estrazione di pietra e sabbia) che i membri di una comunità (*uti cives*) possono specificamente esercitare sui beni del demanio collettivo;

***Pascolo***: impiegato quale sinonimo di risorsa pascoliva, è quella porzione di territorio con formazioni vegetali a copertura erbacea, o variamente stratificata con cespugli e alberi, in grado di fornire, permanentemente o temporaneamente, una fonte alimentare utilizzata direttamente in loco da parte degli animali e contemporaneamente e di offrire anche eventuale rifugio e protezione dalle avversità meteoriche;

***UBA***, acronimo di “*Unità di Bestiame Adulto*”, unità di misura standard, in uso nella U.E. per definire il rapporto di equivalenza tra animali di diversa specie ed età, per il cui calcolo si fa riferimento a coefficienti di conversione che per varie categorie funzionali vengono di seguito riportati:

|  |  |
| --- | --- |
| DEFINIZIONE DI UBA E RAPPORTO DI EQUIVALENZA TRA LE DIVERSE  SPECIE IN RELAZIONE ALL’ETA’ | |
| BOVINI e BUFALINI | UBA |
| Vacche o bufale e rispettivi tori oltre i 2 anni da macello o da allevamento | 1 |
| Giovani da 6 a 24 mesi | 0,6 |
| Giovani fino a 6 mesi | 0,4 |

|  |  |
| --- | --- |
| Vitelli nati al pascolo | 0 |
| EQUIDI | |
| Equini con più di 6 mesi | 1 |
| Equini con meno di 6 mesi | 0,5 |
| Asini oltre 12 mesi | 0,60 |
| Asini da 6 a 12 mesi | 0,30 |
| Equidi nati al pascolo | 0 |
| OVICAPRINI | |
| Pecore | 0,15 |
| Capre | 0,15 |
| Ovicaprini nati al pascolo | 0 |
| Altri ovicaprini | 0,15 |
| SUINI | |
| Scrofe e verri | 0,50 |
| Suini da ingrasso (oltre 90 kg) | 0,30 |
| Magroni (15-90 kg) | 0,15 |
| Lattonzoli sotto scrofa | 0 |

***Concedente:*** è il Comune di Itri in qualità di *ente di funzione* che gestisce per conto della comunità locale i terreni del demanio collettivo disciplinando l’esercizio degli usi civici, il quale concede lo specifico diritto all’uso del pascolo (fida pascolo);

***Richiedente:*** colui che avanza istanza di concessione del diritto all’uso del pascolo (fida pascolo);

***Concessionario*:** colui che avendone diritto, è destinatario della concessione del diritto all’uso del pascolo (fida pascolo);

***Uso civico essenziale:*** è un diritto reale di godimento, il cui personale esercizio (*uti singuli*) da parte del richiedente risulta necessario per i bisogni della propria vita e della propria famiglia;

***Uso civico utile*:** è un diritto reale di godimento, il cui esercizio ha carattere e scopo di industria;

***Sezione*:** unità minima di pascolamento identificata da un codice progressivo preceduto dalla sigla *ANN* se riferito ad aree concedibili a fida pascolo annuale o PLN se riferito ad aree concedibili a fida pascolo pluriennale, per ciascuna delle quali è indicata la superficie, il carico sostenibile unitario e totale;

***Appezzamento*:** insieme di *sezioni contigue* (ancorché separate da strade o corsi d’acqua) concesse in fida pascolo al medesimo richiedente. Tale insieme è inteso come superficie continua e libera da recinti o da altri ostacoli, anche naturali, atti al confinamento degli animali al pascolo;

***Carico Sostenibile Unitario:*** è un attributo della *sezione*, rappresenta la quantità massima di animali al pascolo, espressa in *U.B.A.* per ettaro, in grado di ottimizzare la risorsa pascoliva senza compromettere l’ambiente che la produce;

***Carico Sostenibile Totale:*** è un attributo della *sezione*. Esso è costituito dal prodotto della superficie totale della sezione per il carico sostenibile unitario e indica il concorso della singola sezione alla determinazione del carico istantaneo sostenibile;

***Carico istantaneo sostenibile:*** è un attributo dell’*appezzamento* ed è costituito dalla somma del carico sostenibile totale delle singole sezioni che lo compongono, e indica il massimo carico di bestiame che può complessivamente stazionare sull’intero appezzamento in un qualsiasi momento.

**Distanza:** relativa a superfici, viene calcolata dal baricentro (*centroide*) delle aree in questione;

***Centro aziendale:*** appezzamento/i di terreno/i nella disponibilità dell’azienda dotato/i di fabbricati rurali e/o altre strutture funzionali all’allevamento;

***IAP*:** acronimo di Imprenditore Agricolo Professionale, come definito all’art. 1 del D.Lgs. 29.03.2004 n. 99;

***Razze a rischio di erosione genetica*:** individuate nel PSR Lazio 2007 -2013 MISURA 214 “Pagamenti agroambientali”, DGR n. 290 del 18.04.2008 - Allegato 6;

***Tipologia di prodotto tradizionale*:** di cui al DM 350/99 o tipico ai sensi del Reg. CE n. 509/2006 e Reg. CE 510/2006;

***ISEE***: acronimo di *Indicatore della Situazione Economica Equivalente.* Viene determinato secondo quanto disposto dalla normativa nazionale;

***Catasto degli incendi boschivi***: catasto delle aree percorse dal fuoco, istituito con delibera di G.C. n° 42 dell’11.03.2008 e confermato con delibera di G.C. n° 161 del 30.11.2018 redatto ai sensi della *L.R*. n. 39/2002 e secondo le modalità previste dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353.

**Art.11**

**Individuazione della superficie pascoliva e zonizzazione**

1. La superficie pascoliva comprende l’intero complesso dei terreni appartenenti al demanio comunale, escluse le superfici:

a) ordinariamente destinate a:

* infrastrutture e strutture;
* colture agrarie;

b) temporaneamente vietate al pascolo:

* per provvedimenti conseguenti al passaggio di incendi;
* a seguito di interventi finalizzati all’utilizzazione o alla gestione del territorio boschivo;
* a seguito di provvedimenti disposti - in presenza di fenomeni critici a carico del suolo, del soprassuolo o altro - da amministrazioni competenti in materia sanitaria e fitosanitaria.

2. La superficie pascoliva di cui al comma 1 può essere oggetto di concessione a fida pascolo ed è ripartita in aree non soggette a utilizzazione forestale o altri interventi di gestione:

a) concedibili a fida pluriennale fino a 5 (cinque) anni, rappresentate da aree diverse da quelle boscate come previsto dal Piano di Assestamento Forestale;

b) concedibili a fida annuale.

3. Le due tipologie di aree, divise in particelle cui viene attribuito un carico sostenibile unitario espresso in UBA per ettaro, sono suddivise in sezioni, per meglio procedere alla concessione in fida pascolo. Per ciascuna di tali aree il *Concedente* indica la superficie totale e il carico sostenibile unitario, il cui prodotto concorre a determinare il carico istantaneo sostenibile dell’appezzamento concesso in fida pascolo.

4. L’individuazione delle aree di pascolo e la loro zonizzazione è rappresentata mediante apposita cartografia su base catastale, in scala adeguata, con allegate tabelle descrittive delle diverse sezioni, per ciascuna delle quali sono indicati la superficie, il carico sostenibile unitario e totale. La cartografia e le allegate tabelle descrittive, nonché le norme contenute nel presente regolamento, sono aggiornate dal *Concedente* prima di eventuali rilasci o rinnovi delle concessioni, in funzione di sopravvenute nuove esigenze o di eventuali provvedimenti di divieto.

**Art.12**

**Periodo di esercizio del pascolo**

1. L’esercizio del pascolo è ordinariamente autorizzato dal *1 gennaio* al *31 dicembre* di *ciascun anno solare*, fatta salva la facoltà del *Concedente* di modificare il periodo di esercizio con provvedimento motivato.

**Art.13**

**Modalità di esercizio del pascolo**

1. L’esercizio del pascolo è ordinariamente autorizzato sull’appezzamento concesso in fida pascolo fino alla concorrenza del numero di UBA corrispondenti al carico istantaneo sostenibile.

2. In assenza di fenomeni di dissesto a carico del suolo o del soprassuolo, in assenza di condizioni di eccessiva umidità del terreno e in presenza di pascolamento misto è tollerato un carico istantaneo sostenibile, percentualmente maggiore fino ad un massimo del 15%, in proporzione alle caratteristiche di eterogeneità degli animali al pascolo. L’intero complesso dei terreni del demanio comunale, compresi quelli a bosco e ricoperti dai cespuglieti aventi funzioni protettive, presentano caratteristiche idonee ad ospitare anche il pascolo delle capre, salvo espresso diniego del *Concedente*.

3. I concessionari in fida pascolo pluriennale dei terreni del demanio comunale devono garantire, di fatto, l’esercizio di carichi di pascolamento non inferiori al 30% del carico istantaneo sostenibile definito in sede di concessione; in caso di mancata ottemperanza della prescrizione, il *Concedente* può procedere alla revoca parziale o totale della concessione in fida pascolo.

**Art.14**

**Sospensione dell’esercizio di pascolo e revoca della concessione**

1. Il *Concedente* può sospendere temporaneamente il pascolo sull'intera area ovvero su parti di essa, in presenza di fenomeni di dissesto a carico del suolo o del soprassuolo. Il *Concedente* può, altresì, sospendere temporaneamente il pascolo per l'intera area oppure per parti di essa qualora sia riscontrato il pascolamento disordinato o eccessivo e si verifichino danni ai boschi, ai pascoli, alle sorgenti o ai suoli. In caso di sospensione i proprietari degli animali sono tenuti all'immediato allontanamento dei capi dalle aree interdette al pascolo.
2. L’esercizio di pascolo sarà vietato dal *Concedente* qualora le superfici pascolive vengano percorse dal fuoco. Il divieto di esercizio di pascolo, relativamente a:

* aree classificate boschive, come certificato dal Catasto incendi comunale, sarà imposto per 10 (dieci) anni a norma della legge n. 353/2000, unitamente alle sanzioni ivi previste;
* tutte le altre tipologie di aree, sarà imposto a decorrere dal momento di verificazione dell’incendio fino al 31/12 dell’anno successivo, unitamente all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 34 del presente regolamento.

1. Nei casi di interdizione all’esercizio di pascolo di cui ai precedenti commi 1 e 2, il concessionario, al fine di garantire la continuità degli impegni ambientali assunti con l’Unione Europea, è tenuto ad assicurare la gestione, la conservazione e la custodia delle aree interdette.
2. La concessione sarà revocata con tutte le conseguenze del caso qualora il Concessionario venga sorpreso, durante la vigenza del divieto di cui al precedente comma 2, ad esercitare l’attività di pascolo sull’area o porzione di area percorsa dal fuoco.

**Art.15**

**Requisiti soggettivi e criteri di priorità per la concessione in fida pascolo**

1. Il diritto di pascolo è consentito a tutti i cittadini che abbiano la residenza nel Comune di Itri e che svolgono l’attività esclusiva o prevalente di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo secondo le vigenti normative.
2. Sono esclusi dalla concessione per l’esercizio dell’uso civico utile del pascolo i soggetti richiedenti nei cui confronti sia stata emessa sentenza penale di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per incendio doloso o altri reati contro normative di tutela della salute pubblica, per i reati di cui agli artt. dal 633 c.p. all’art. 639 *bis* c.p, per reati di partecipazione ad una organizzazione criminale o di tipo mafioso (art. 67 D.Lgs. 159/2011), corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari art. 45, par. 1, direttiva CE/2004/18, nonché provvedimenti di sequestro amministrativo e/o giudiziario afferenti le fattispecie di reato di cui sopra, tutto questo salvo provvedimenti riabilitativi.

3. Il fabbisogno familiare per l’allevamento degli animali è stabilito in un massimo di n. 2 bovini – equini adulti, n, 10 ovi –caprini e n. 2 suini.

4. In caso di istanze esclusivamente volte all’esercizio dell’uso civico essenziale, l’uso civico di pascolo potrà essere esercitato, fermi restando i limiti di impiego di cui al precedente comma 3, in modo promiscuo sui terreni di norma quelli concedibili a fida annuale, all’uopo indicati dal *Concedente*.

5. Gli stati di cui al comma 4 sono autocertificati dal richiedente, ai sensi del d.PR n. 445/2000, articoli 46, 47 e 71.

6. Tutte le restanti istanze verranno soddisfatte, con precedenza assoluta per imprenditori agricoli esercenti l’allevamento, residenti del Comune di Itri. In caso di domande concorrenti sulla medesima sezione o parte di essa l’ufficio di competenza provvederà a dare priorità assoluta, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 168/2017, a giovani agricoltori come definiti dalla disposizioni dell’UE vigenti in materia; in subordine, si provvederà a stilare una graduatoria tenuto conto dei seguenti criteri ed il relativo peso espresso in decimi:

1. sezione e/o parte di sezione già affidata al medesimo allevatore nel periodo precedente **peso 10**;

2. distanza della sezione e/o parte di sezione dal centro aziendale dell’allevatore richiedente **peso 8**;

3. sezione e/o parte di sezione confinante con altri terreni già affidati o in possesso dell’allevatore **peso 6;**

1. allevatore che opera la trasformazione aziendale della materia prima, della tipologia di prodotto tradizionale o tipico **peso 4;**
2. allevatori di razze a rischio di riduzione genetica **peso 2**;

A parità di altre condizioni, qualora le domande superino il numero delle sezioni e/o parte di sezione a disposizione, si terrà conto della certificazione ISEE.

**Art.16**

**Procedura per l’affidamento**

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, successivamente all’avvenuto aggiornamento del Catasto degli incendi boschivi, l’Ente *Concedente* provvederà a pubblicare all’Albo Pretorio comunale l’elenco delle sezioni che possono essere oggetto di concessione a fida pascolo sia annuale che pluriennale, disponibili e rese tali per termine naturale del periodo di affidamento, rilascio volontario, revoca, ecc..

2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sono acquisite le istanze degli interessati, che sono tenuti a fornire, oltre alle generalità e ai dati anagrafici propri e dell’impresa rappresentata, su apposito modello, l’indicazione:

* delle sezioni di interesse (o parte di esse, allegando apposita cartografia) in ordine di priorità, con informazioni relative a precedenti affidamenti, al possesso di altri terreni confinanti ed eventuale distanza dal centro aziendale;
* della consistenza dell’allevamento diviso per specie, eventuale appartenenza a razze a rischio di riduzione, categoria e numero di capi già disponibili oppure che intende acquisire entro 90 giorni dalla concessione;
* in caso di azienda che operi direttamente la trasformazione della materia prima, la tipologia di prodotto tradizionale o tipico in questione.

3.Entro 30 giorni dal termine di presentazione dell’istanza, previa adozione di singola autorizzazione dirigenziale per ciascun concessionario, sono rilasciate le concessioni in fida pascolo annuale oppure pluriennale, per un massimo di anni 5. Nell’atto di concessione sono elencate le sezioni (o parte di esse, su istanza del richiedente), le UBA totali ammesse per ciascuna sezione, la relativa individuazione catastale, la superficie fidata complessivamente e il relativo carico ammissibile, gli importi da corrispondere da parte del concessionario a fronte della fida pascolo e i relativi estremi per il pagamento. L’atto di concessione può altresì recare, anche a seguito di successiva integrazione, le indicazioni relative alle eventuali operazioni di miglioramento del pascolo e dell’area, preventivamente concordate con l’affidatario, nonché i relativi depositi cauzionali a garanzia degli impegni assunti. Esclusivamente nel caso di richiesta di pascolo riguardante caprini, l’atto di affidamento deve indicare il numero massimo di capi, i terreni e il periodo di esercizio del pascolo.

4. Il *Concedente*, contestualmente all’emissione dell’atto di concessione in fida pascolo, rilascia il certificato di idoneità dell'area all'esercizio del pascolo, specificando che l'area concessa:

* non è stata oggetto di utilizzazione forestale di fine turno per il periodo minimo indicato dal regolamento in relazione al tipo di animali;
* non è in regime di divieto di esercizio del pascolo, a partire dall’istituzione del Catasto degli incendi boschivi, e che comunque l'affidamento dell'area è soggetto a interruzione immediata a seguito di eventuale passaggio del fuoco, nelle more dell’imposizioni dei vincoli di legge.

5. Preliminarmente al ritiro della concessione in fida pascolo, il concessionario deve presentare al responsabile comunale del competente servizio:

* le generalità e i recapiti dell’addetto alla custodia dei capi al pascolo. Non è ammesso adibire al controllo e alla custodia dei capi da introdurre al pascolo sui terreni comunali persone di età inferiore ai 16 anni;
* copia del registro di stalla per l’individuazione dei contrassegni auricolari di ovi-caprini, suini e bovini, e per gli equini copia del passaporto;
* certificato veterinario rilasciato dalla A.U.S.L. competente per territorio che attesti l’assenza di malattie infettive, dei capi indicati nel registro di stalla da avviare al pascolo e dell’allevamento da cui provengono;
* attestazione dell’avvenuto pagamento dell’intero importo della fida pascolo se annuale relativo all’anno in corso, ovvero attestazione dell’avvenuto pagamento della prima rata annuale in caso di fida pluriennale. Le successive rate annuali dovranno essere versate entro e non oltre il 31.12 di ciascun anno. La riscossione del corrispettivo sarà effettuata secondo le modalità indicate dal servizio di competenza.

6.Il concessionario dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura danni arrecati a terzi nonché al patrimonio pubblico e privato derivanti dall’esercizio del pascolo. La polizza, di massimale non inferiore ad € 250.000, dovrà coprire almeno l’intero periodo della concessione di fida.

7. Il *Concedente*, successivamente al rilascio della concessione di fida pascolo riporta sul Registro degli animali al pascolo, da istituire a cura dell’ufficio competente, le concessioni rilasciate per l'esercizio del pascolo, in ordine cronologico, specificando la specie, il numero dei capi, gli estremi identificativi dei capi, gli estremi identificativi del proprietario, la durata del pascolamento, l'area destinata al pascolo, l'importo della fida pascolo. Il Registro degli animali al pascolo è conservato presso l’ufficio competente ed aggiornato annualmente.

8. Alla naturale scadenza la concessione potrà essere rinnovata con la stessa procedura originaria.

**Art.17**

**Interventi di miglioramento**

1.Sui terreni concessi in fida pascolo pluriennali possono essere eseguiti dal concessionario gli eventuali interventi contenuti nell’atto di concessione, mirati al recupero delle superfici (mediante lavori tesi al contenimento delle invadenti o velenose) all’aumento della produttività del cotico (infittimento, concimazioni) e al potenziamento strutturale delle aree (posa in opera di chiudende, recupero ed incremento risorse idriche e viabilità di accesso), l’effettiva realizzazione di tali interventi potrà essere eseguita solo in coerenza con le normative ambientali e forestali e previa istanza al *Concedente*, debitamente munita di progettazione e stima. Al *Concedente* è rimessa ogni valutazione sulle istanze presentate tenuto conto degli eventuali pareri, nulla osta e/o altri atti di assenso se dovuti.

2. Le recinzioni, oltre ad essere oggetto di apposita autorizzazione a pena di abuso, dovranno essere realizzate salvaguardando il libero transito lungo strade e sentieri esistenti almeno per una fascia di 10 ml di larghezza per ciascun lato.

3. È facoltà del *Concedente* limitare il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di recinzione solo a quelle strettamente necessarie in rapporto alla superficie concessa, evitando grossi accorpamenti di terreno recintato. Parimenti, il *Concedente* può imporre che venga lasciata tra diversi concessionari e tra terreno comunale e area privata una fascia di terreno libero di almeno 20 ml di larghezza, tale da poter adeguatamente garantire il libero transito e la difesa dagli incendi.

4.Non possono essere recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

5. Alla cessazione del periodo di fida, non sarà riconosciuto al concessionario alcun rimborso, indennità o indennizzo per gli eventuali interventi di miglioria apportati nel periodo di concessione, benché autorizzati dal concedente.

6. Alla cessazione del periodo di fida il concessionario ha la facoltà di ritenere le migliorie e le addizioni apportate sul terreno oggetto di fida rimuovendole a propria cura e spese con rinuncia a ogni diritto e azione di rivalsa verso il *Concedente*.

**Art.18**

**Esclusioni**

1. Sono escluse dalla concessione le eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, le sorgenti e le acque pubbliche, i beni ovvero i reperti archeologici o storici, benché eventualmente presenti e rinvenuti nelle aree concesse in fida.

**Art.19**

**Divieto di subconcessione**

1. E’ vietata la subconcessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi delle aree ricevute in fida.

2. L’inosservanza di tale disposizione comporta la revoca automatica della concessione, con l’immediato ritorno dei terreni nelle disponibilità del *Concedente*.

**Art.20**

**Divieto di abbattimento di piante di alto fusto**

1. Tutte le piante di alto fusto esistenti nei fondi oggetto di concessione, siano esse isolate, a gruppi od in popolamento, non possono essere danneggiate e abbattute senza formale autorizzazione del *Concedente*.

2. In caso di autorizzazione, l’eventuale legna di risulta dal taglio nonché quella proveniente dalla pulizia e dalla lavorazione del terreno, rimane di proprietà comunale, con obbligo per il concessionario di conferirla nel luogo che verrà indicato dal competente ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione al taglio.

**Art.21**

**Revoca per inadempienza**

1. Nel caso di inadempienza o inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, il *Concedente* può revocare la concessione.

Nello specifico, in aggiunta all’ipotesi di cui al comma 2 del precedente art. 14, la revoca della concessione è automaticamente attivata nei casi seguenti:

* perdita dei requisiti soggettivi di cui all’art. 15 del presente Regolamento;
* diversa destinazione dei suoli da quelli agropastorali per cui è stata operata la concessione annuale o pluriennale;
* realizzazione di qualsivoglia intervento non autorizzato, in relazione al quale si determini irreversibile trasformazione dei suoli, anche per superfici parziali e limitate, con particolare riguardo alle costruzioni, apprestamenti fissi o a manufatti di qualsiasi natura, che possano avere durata o funzione oltre la scadenza della concessione, indipendentemente dalla relazione funzionale con l’attività agropastorale. In proposito il concessionario riconosce che solo il *Concedente* ha titolo a realizzare, ovvero autorizzare, modificazioni permanenti dello stato dei luoghi, comunque finalizzate alla migliore valorizzazione dei terreni nei limiti della destinazione agropastorale;
* realizzazione di interventi e migliorie che, pur essendo coerenti con la destinazione agropastorale e non determinando una irreversibile trasformazione dei terreni, ovvero che esauriscano la loro funzione nei termini della concessione, non siano state autorizzate espressamente con atto scritto dal *Concedente*;
* mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti;
* subconcessione a terzi, anche parziale e a titolo gratuito, delle aree ricevute in fida.

**Art.22**

**Determinazione delle tariffe di concessione**

1. L’esercizio dell’uso civico è per principio gratuito, fatta salva l’ipotesi prevista dall’art. 46 del Regolamento di esecuzione della L. 16.06.1927, R.D. n. 332 del 26.02.28, ai sensi del quale è possibile imporre agli utenti un corrispettivo per l’esercizio degli usi consentiti secondo le norme vigenti.

2. L’uso civico del pascolo, distinto nelle due categorie essenziale ed utile, è esercitato:

* a titolo gratuito, in quanto ritenuto essenziale, fino ad un massimo di 4 UBA per ciascun nucleo familiare residente nel Comune di Itri;
* a titolo oneroso, in quanto ritenuto utile, la quota eccedente 4 UBA, nei limiti e alle condizioni dettate dal presente Regolamento.

1. E’ di competenza della Giunta Comunale la determinazione delle tariffe di concessione in fida pascolo sia annuale che pluriennale dei terreni concedibili per l’uso civico di pascolo utile, nella misura espressa in €/ UBA da rapportarsi al carico ammissibile relativo alla superficie complessivamente a fida sia annuale (detratte le prima 4 UBA esercitate a titolo gratuito) che pluriennale.
2. La tariffa, che potrà essere oggetto di adeguamento annuale automatico su base ISTAT.
3. I proventi derivanti dall'attività di pascolo sono accantonati in apposito capitolo del bilancio comunale e destinati a tutte le attività programmatiche, gestionali-amministrative e di tipo strutturale relative al demanio comunale.

**Art.23**

**Modalità di pascolamento ed obblighi**

1. In richiamo alle disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 7/2005, per l’esercizio del pascolo devono osservarsi le seguenti modalità:

* Evitare lo sconfinamento del bestiame dal comparto di pascolo assegnato, provvedendo tempestivamente al recupero dello stesso in caso di verificazione della detta ipotesi; ove il recupero del bestiame avvenga a cura del *Concedente* il proprietario del bestiame medesimo avrà l’obbligo di rifondere le spese occorrenti all’Ente comunale;
* Esercitare il pascolo senza custodia idonea nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti oppure concessi in uso purché i terreni contermini in cui il pascolo è vietato siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudende e/o recinzioni;
* L’esercizio del pascolo deve avvenire, altresì, in conformità a quanto previsto nella normativa vigente in materia di polizia veterinaria e di identificabilità dei capi.
* Il concessionario, nell’esercizio del pascolo, ha la piena ed esclusiva responsabilità per danni cagionati dal proprio bestiame in fida pascolo a persone, animali e cose;
* il fidatario con l’accettazione della fida rinuncia alla facoltà di poter esercitare contro il Comune *Concedente* alcuna azione o rivalsa per danni subiti in conseguenza di moria o malattia infettiva insorta nel bestiame, e ciò anche quando si dimostri o venga dimostrato che gli animali siano deceduti o abbiano contratto tale malattia nel fondo fidato;
* esercitare un’attenta e continua sorveglianza contro l’innesco del fuoco sui terreni fidati, provvedendo ad continuo controllo delle aree in concessione ed alla tempestiva segnalazione di incendi e/o danneggiamenti;
* assicurare il libero transito di persone e mezzi, evitando di sbarrare in alcun modo le strade, i sentieri ed i viottoli esistenti nel terreni concessi in fida;
* prevedere idonee barriere di contenimento del bestiame in corrispondenza dei terreni privati di proprietà di terzi posti a confine con i terreni comunali fidati;
* provvedere alla manutenzione ordinaria della viabilità, dei manufatti per l’approvvigionamento idrico e delle strutture esistenti nell’area in concessione;
* Il concessionario è obbligato ad adottare misure per la tutela delle giovani specie arboree presenti nel territorio concesso in fida pascolo;
* Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire fenomeni di squilibrio locale nell’utilizzazione dei pascoli (fenomeni legati al sovraccarico e sottocarico degli animali, la non utilizzazione dei terreni concessi in fida, apposizione di chiudende e/o recinzioni o altri interventi strutturali diretti) che possono modificare radicalmente la vegetazione ed il suolo;
* Il concessionario che voglia avvalersi di cani da custodia ha l’obbligo di condurre al seguito dei capi di bestiame solo cani regolarmente vaccinati e registrati all’Anagrafe canina;
* Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda alle norme di cui alla Legge Regionale N. 39 del 28 ottobre 2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e s.m.i. ed al relativo Regolamento di attuazione n. 7 del 18 aprile 2005 e s.m.i..

**Art.24**

**Sopravvenienze per forza di legge, regolamenti o di atti di pianificazione**

1. Ogni eventuale modificazione quantitativa e qualitativa delle aree concesse in fida ovvero ogni eventuale divieto al pascolo, resosi necessari successivamente all’atto concessorio per esigenze di recupero ambientale o produttivo, ovvero per sopravvenuto regime vincolistico in conseguenza di leggi, piani o regolamenti statali e regionali, saranno comunicati al concessionario dal Responsabile del Servizio di competenza e non determineranno alcun diritto a risarcimento o indennizzo, né pretesa alcuna;

2. Laddove possibile, il *Concedente* si riserva di procedere alla ridefinizione dei lotti già assegnati in relazione all’effettivo carico di bestiame detenuto dai singoli concessionari, compatibilmente con la pianificazione forestale ed ambientale vigente.

**Art.25**

**Controlli e verifiche**

1. Il controllo circa il rispetto delle norme del presente regolamento è demandato agli organi di: polizia locale, carabinieri forestale dello Stato, polizia provinciale nonché tutte le autorità all’uopo preposte e competenti.

2. È facoltà del *Concedente* procedere periodicamente a verifiche di natura agronomica sulle aree oggetto di concessione, per rilevare fenomeni di squilibrio a carico del suolo e soprassuolo ed assumere ogni provvedimento conseguente (obbligo di recintare, esclusione delle aree degradate dall’affidamento e di conseguenza dalla riscossione di eventuali premi della UE, ecc.), soprattutto per prevenire e mitigare gli effetti di improprie modalità di pascolo.

**Art.26**

**Divieti di immissione**

1. E’ vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare prima del rilascio della prescritta concessione. Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza autorizzazione o in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 250,00 per capo, oltre alle sanzioni derivanti da norme ambientali e forestali. Analoga sanzione sarà applicata a carico del concessionario per la parte di bestiame eccedente rispetto al carico di bestiame consentito dalla concessione. Con atto deliberativo la Giunta comunale può aggiornare l’importo delle sanzioni amministrative da comminare in caso di immissioni abusive di bestiame al pascolo.

**TITOLO IV**

**Diritto di legnatico**

**Art.27**

**Definizioni**

1.Ai fini del presente regolamento è da intendersi per “legna morta”, il legname caduto a terra naturalmente e privo di ogni legame fisico con la ceppaia e il resto della pianta, nonché ramaglie residuate dai tagli di utilizzazione. Col termine di “legna viva” sono indicate le piante schiantate o sradicate da eventi atmosferici, quelle recise o cercinate abusivamente, quelle danneggiate da attacchi di patogeni ancorché secche ancora in piedi, quelle bruciate (anche solo parzialmente) da incendi e quelle individuate per il taglio di utilizzazione di fine turno dalla pianificazione forestale.

**Art.28**

**Raccolta di legna morta e viva**

1. Tutti i cittadini aventi diritto all’esercizio dell’uso civico sui terreni demaniali possono raccogliere liberamente la “legna morta” (come definita al precedente articolo) per le strette esigenze del proprio nucleo familiare. Le operazioni di raccolta sono consentite nei tempi e nelle modalità previste dalla Legge Regionale N. 39 del 28 ottobre 2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e s.m.i. e dal relativo Regolamento di attuazione n. 7 del 18 aprile 2005 e s.m.i. Nelle operazioni di raccolta è vietato l’uso di motoseghe salvo specifiche autorizzazioni da rilasciarsi a cura dell’ufficio di competenza.

2. E’ facoltà dell’Ente comunale, in conformità alla pianificazione forestale, attivare interventi di utilizzazione forestale o di miglioramento, all’uopo individuando operatori qualificati mediante opportuna procedura ad evidenza pubblica.

3. La legna derivante dalle operazioni di taglio di cui sopra potrà essere assegnata, attivando specifiche procedure di assegnazione, agli aventi diritto all’uso civico che ne facciano espressa richiesta, nei limiti dei propri bisogni familiari, dietro corresponsione di un importo pari al costo sostenuto dall’ente comunale per la raccolta del legnatico.

**TITOLO V**

**Raccolta dei prodotti del sottobosco**

**Art.29**

**Diritto di raccolta dei prodotti del sottobosco**

1. È consentita la raccolta sul terreno demaniale dei prodotti non legnosi del sottobosco, con le modalità e nelle quantità fissate ai successivi articoli.

**Art.30**

**Raccolta dei funghi**

1.È consentito raccogliere, da parte di ogni singolo cercatore, massimo 2 Kg al giorno di funghi simbionti (porcini, ecc.) e massimo 5 Kg al giorno di funghi parassiti (chiodini). Tutti i funghi devono essere raccolti in maniera tale da garantire ai carpofili di rimanere radicati nel terreno e laddove questi fossero sradicati, occorre reciderli con arnesi da taglio e lasciarli cadere sul terreno di raccolta.

2.Nel caso di porcini maturi, è obbligatorio asportare sul posto l’imenio (strato spugnoso al di sotto del cappelletto) al fine di favorire la caduta di spore sul terreno. I funghi raccolti vanno trasportati in idonei contenitori di vimini atti a permettere la caduta delle spore. È vietato raccogliere o danneggiare i funghi ritenuti non commestibili e i funghi commestibili in avanzato stato di maturazione. E’ vietata la raccolta dei funghi in generale, durante la notte e, precisamente, da un’ora dopo al tramonto fino ad un’ora prima alla levata del sole.

3.È altresì vietato l’uso di rastrelli, falci ed ogni altro attrezzo che può danneggiare lo strato umifero del terreno.

4.La raccolta di funghi epigei spontanei è subordinato al possesso di apposito tesserino regionale di autorizzazione, rilasciato dalla Regione ai sensi di legge (L.R. n. 32 del 5 agosto 1998).

**Art.31**

**Raccolta dei tartufi**

1.È consentito raccogliere, da parte di ogni singolo cercatore, massimo 2 kg al giorno di tartufi. Le operazioni di raccolta sono consentite nei tempi e nelle modalità previste dalla Legge Regionale n. 82 del 16 dicembre 1988.

2. Gli aventi diritto pagheranno una tassa secondo le disposizioni regionali.

3. Per riservare la raccolta dei tartufi nel proprio fondo i proprietari e i conduttori sono obbligati a tabellare il fondo stesso con cartelli recanti la scritta “raccolta di tartufi riservata” ed a munirsi della autorizzazione così come prescritto dalle leggi vigenti.

**Art.32**

**Raccolta di altri prodotti del sottobosco**

1.Per gli altri prodotti del sottobosco di cui all’art. 4 lett. c) è consentita la raccolta giornaliera entro i seguenti limiti per persona:

a) asparagi selvatici kg. 1,000;

b) bacche di ginepro kg. 0,200;

c) corbezzoli kg. 2,00;

d) fragole, lamponi e mirtilli kg. 1,000;

2.Ogni altro prodotto del sottobosco o pianta officinale, potrà essere raccolta nel rispetto della conservazione e della propagazione della specie, fatte salve le norme relative alle specie protette (L.R. n. 61/1974)

3.Il Sindaco, con propria ordinanza potrà vietare o consentire in deroga a quanto fissato nel presente regolamento, la raccolta dei prodotti del sottobosco, rispettivamente, per scopi di salvaguardia o didattico- scientifici.

**Art.33**

**Territori esclusi alla raccolta dei prodotti del sottobosco**

1.La raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea è vietata nelle aree demaniali interdette per legge, nelle aree interessate da miglioramenti, nelle aree percorse da incendio.

**TITOLO VI**

**Disposizioni finali**

**Art.34**

**Violazioni e sanzioni**

1. Ferma l’autonoma potestà sanzionatoria degli Organi dello Stato e della Regione, il Comune applicherà una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 250,00 per ogni capo di bestiame irregolarmente immesso al pascolo nonché in caso di violazione o inosservanza ad una qualsiasi disposizione contenuta nel presente Regolamento. La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell’infrazione.
2. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni speciali in materia nonché alla normativa di cui alla legge 689/81.
4. Sono fatte comunque salve tutte le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia forestale e ambientale.

**Art.35**

**Norma transitoria**

1.Restano salve le condizioni e i requisiti soggettivi sottostanti i piani pascolivi in corso di completamento fino alla naturale scadenza di questi ultimi. Alla detta scadenza, il rilascio delle fida pascoli osserverà i criteri soggettivi e le condizioni tutte previste dal presente Regolamento.

**Art.36**

**Rinvio dinamico**

1**.**Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto conformativo qualora sopraggiungano norme statali e/o regionali vincolanti ed inderogabili.

**Art.37**

**Norma finale ed entrata in vigore**

1.Le disposizioni contenute nel presente regolamento assumono efficacia e entrano in vigore all’atto della loro approvazione da parte del Consiglio comunale; contestualmente, si intendono abrogate le norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.